

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO n. 8920

Regolamento sulla disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Decreto legislativo n. 50 del 2016. (Delibera di Giunta n. 1582 del 23 settembre 2019)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) BAGNARI Mirco	23) PARUOLO Giuseppe
2) BARGI Stefano	24) PETTAZZONI Marco
3) BENATI Fabrizio	25) POLI Roberto
4) BESSI Gianni	26) POMPIGNOLI Massimiliano
5) BONACCINI Stefano, <i>Presidente della Giunta</i>	27) PRODI Silvia
6) BOSCHINI Giuseppe	28) PRUCCOLI Giorgio
7) CALIANDRO Stefano	29) RANCAN Matteo
8) CALLORI Fabio	30) RAVAIOLI Valentina
9) CALVANO Paolo	31) RONTINI Manuela
10) CAMPEDELLI Enrico	32) ROSSI Nadia
11) CARDINALI Alessandro	33) SABATTINI Luca
12) DELMONTE Gabriele	34) SALIERA Simonetta
13) FACCI Michele	35) SASSI Gian Luca
14) GALLI Andrea	36) SERRI Luciana
15) IOTTI Massimo	37) SONCINI Ottavia
16) LIVERANI Andrea	38) TAGLIAFERRI Giancarlo
17) LORI Barbara	39) TARASCONI Katia
18) MARCHETTI Francesca	40) TARUFFI Igor
19) MOLINARI Gian Luigi	41) TORRI Yuri
20) MONTALTI Lia	42) ZAPPATERRA Marcella
21) MORI Roberta	43) ZOFFOLI Paolo
22) MUMOLO Antonio	

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Bertani, Gibertoni, Piccinini e Sensoli; sono, inoltre, assenti i consiglieri Alleva, D. Marchetti e Rainieri.

Presiede la vicepresidente dell'Assemblea legislativa *Ottavia Soncini*.

Segretari: *Matteo Rancan e Yuri Torri*.

Oggetto n. 8920: Regolamento sulla disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 (Delibera di Giunta n. 1582 del 23 settembre 2019)

L'Assemblea legislativa

Vista la deliberazione progr. n. 1582 del 23 settembre 2019 con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n), dello Statuto, ha assunto l'iniziativa per il regolamento in oggetto, sulla base delle seguenti premesse:

“...omissis...”

Visti, in materia di riconoscimento di incentivi ai dipendenti regionali per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi e forniture:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*, ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 113 *“Incentivi per funzioni tecniche”*;
- il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- il regolamento regionale 30 dicembre 2016, n. 2 *“Regolamento in materia di incentivi per le attività svolte da personale regionale in vigore dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel periodo dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016”* e il relativo accordo tra Regione e Organizzazioni Sindacali stipulato il 18 dicembre 2017 in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e, in particolare, l'articolo 7 *“Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie”*, comma 4, lettera g);

Dato atto che:

- con precedente regolamento regionale 31 luglio 2006, n. 5 *“Regolamento in materia*

di incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione svolta da personale regionale" la Regione aveva dato applicazione alle disposizioni dell'allora vigente articolo 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", in continuità con quanto già previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici", stabilendo presupposti, condizioni, destinatari e procedure di erogazione delle risorse incentivanti per le attività connesse alla progettazione (una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, con percentuale effettiva stabilita secondo i criteri fissati dal regolamento stesso, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare) e per le attività di pianificazione, recependo, in ordine a modalità e criteri di ripartizione degli importi, gli esiti di apposita contrattazione collettiva decentrata, come previsto dalle citate norme;

- in attuazione delle modifiche recate alla predetta disciplina dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" - che aveva abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e introdotto, all'interno dell'articolo 93 del medesimo decreto, i commi da 7-bis a 7-quinquies - la Regione ha adottato il regolamento n. 2 del 2016, sostitutivo del precedente regolamento n. 5 del 2006, conformando l'ordinamento regionale ai nuovi criteri introdotti dal legislatore, tra i quali: destinazione delle risorse necessarie ad un apposito fondo per la progettazione e l'innovazione (sempre in misura non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro), devolute per l'ottanta per cento alla ripartizione tra i beneficiari con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e, per il restante venti per cento, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e accrescimento dell'efficienza; rilevanti esclusioni dal beneficio (dei dirigenti e delle attività di pianificazione e manutentive); decurtazioni delle risorse a fronte di incrementi dei tempi e dei costi; limiti di corresponsione (cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente percipiente);

Considerato che:

- la materia ha subito un ulteriore, importante sviluppo a seguito dei cambiamenti introdotti dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che, abrogando le citate disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006, ha profondamente revisionato la disciplina, estendendo il beneficio - originariamente limitato alle procedure per la realizzazione di lavori ed opere - all'acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione e mutando la tipologia di attività oggetto di incentivazione e i relativi percettori (tra i quali anche il personale in servizio presso centrali di committenza di cui l'ente si avvale), con spostamento dell'ambito di applicazione dell'istituto da quello della progettazione a quello della programmazione della spesa per investimenti, della valutazione preventiva dei progetti, della predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei

contratti pubblici, che si affiancano alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

- le descritte innovazioni sono state coordinate dal legislatore con il preesistente impianto, che resta basato sulla confluenza in apposito fondo delle risorse finanziarie necessarie (sempre in misura non superiore al due per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara) destinate:
 - per l'ottanta per cento alla ripartizione, per ciascun intervento, tra i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate e i loro collaboratori, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento dell'amministrazione, nel quale sono tra l'altro disciplinati: la riduzione delle risorse a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi; l'accertamento preventivo del dirigente competente in ordine alle specifiche attività svolte; il limite del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo agli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni; la riacquisizione al fondo delle quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno ovvero prive di accertamento positivo; l'esclusione dei dirigenti dai beneficiari;
 - per il restante venti per cento a iniziative di innovazione tecnologica in tema di edilizia e infrastrutture (acquisto di beni e strumentazioni, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica), di controllo e miglioramento della capacità di spesa (implementazione di apposite banche dati), di efficientamento informatico (metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli), di formazione o ricerca (attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori);
- le illustrate disposizioni dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono state oggetto di modifiche normative e di connessi interventi interpretativi che ne hanno sinora reso discontinua la configurazione e la conseguente applicabilità, tra i quali: l'introduzione nella norma, ad opera della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del comma 5-bis, secondo cui i compensi in questione fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, con conseguente esclusione degli stessi, diversamente dal passato e in conformità alle pronunce della Corte dei conti, dal vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; il decreto-legge n. 32 del 2019, che aveva recato una significativa modifica alle prestazioni incentivate - consistente nella sostituzione delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, con le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione - successivamente venuta meno a seguito delle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 55 del 2019, che ha ripristinato l'assetto precedente, facendo salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge;

Valutato, quindi, che dall'approdo normativo e interpretativo recentemente raggiunto a livello nazionale emergano le condizioni per disciplinare in modo stabile l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante l'adozione del regolamento previsto nella medesima norma (elaborato sulla base dello schema approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come supporto operativo alle Regioni, alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza) che, oltre a recepire le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, razionalizzi la materia, chiarendo quali sono le attività soggette, secondo i principi generali dell'ordinamento e la loro qualificata interpretazione, all'applicazione delle nuove o delle pregresse regole e garantendo la continuità delle disposizioni rimaste immutate;

Dato atto che sono state rispettate le vigenti relazioni sindacali, con la sottoscrizione in data 1° agosto 2019, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale - come previsto dall'articolo 113, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall'articolo 7, comma 4, lettera g) del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 - dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo a modalità e criteri di ripartizione dei predetti incentivi;

Vista la propria deliberazione n. 1500 del 16 settembre 2019 *“Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo a modalità e criteri di ripartizione degli incentivi di cui al progetto di regolamento regionale recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 199 del 17 febbraio 2014 *“Linee organizzative in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei regolamenti proposti dalla Giunta regionale”* e in particolare i punti 2) e 3) del dispositivo, in base ai quali, rispettivamente, le delibere di approvazione di progetti di regolamento di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione illustrativa (Allegato 2 al presente atto) e di una scheda tecnico-finanziaria (Allegato 3 al presente atto) redatte a cura dell'Assessorato proponente;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, approvare l'allegato progetto di Regolamento recante *“Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016”* (Allegato 1 al presente atto);

Visto l'articolo 28, comma 4, lett. n) dello Statuto della Regione approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che attribuisce all'Assemblea Legislativa la competenza a deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali;

Rilevato che l'adozione da parte della Regione del regolamento il cui Progetto è approvato con il presente atto è espressamente prevista da una norma di legge statale (articolo 113, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

Visti inoltre:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ss.mm.ii.;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 *“Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”*, ss.mm.ii.;

Richiamate infine le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 *“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007”*, ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 *“Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”*;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 *“Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”*;
- n. 622 del 28 aprile 2016 *“Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”*;
- n. 702 del 16 maggio 2016 *“Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni generali, Agenzie, Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della corruzione, della Trasparenza e accesso civico, della Sicurezza del trattamento dei dati personali e dell’Anagrafe per la stazione appaltante”*;
- n. 1107 dell’11 luglio 2016 *“Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”*;
- n. 468 del 10 aprile 2017 *“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”*;
- n. 662 del 7 maggio 2018 *“Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito di alcune Direzioni generali e Agenzie della Giunta regionale”*;
- n. 122 del 28 gennaio 2019 *“Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”*, comprensivo dell’allegato D *“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”*;

...omissis...”

Dato atto del parere favorevole espresso dalla commissione referente “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2019/23198 del 23 ottobre 2019;

Progr. n. 227

Previe separate votazioni per alzata di mano sui singoli articoli e con votazione finale palese mediante dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)

presenti	n. 43
assenti	n. 7
votanti	n. 29
favorevoli	n. 24
contrari	n. 0
astenuti	n. 4

d e l i b e r a

di approvare il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del Decreto legislativo n. 50 del 2016”, composto da sedici articoli e da quattro tabelle, nel testo qui di seguito riportato.

* * * *

GR/lt

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Soggetti interessati
- Art. 3 Funzioni e attività oggetto degli incentivi
- Art. 4 Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta
- Art. 5 Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti
- Art. 6 Compatibilità e limiti di impiego
- Art. 7 Formazione professionale e strumentazione
- Art. 8 Approvazione e proprietà degli elaborati
- Art. 9 Determinazione delle risorse
- Art. 10 Criteri di ripartizione delle risorse
- Art. 11 Erogazione delle somme
- Art. 12 Coefficienti di riduzione
- Art. 13 Quantificazione e liquidazione dell'incentivo
- Art. 14 Applicazione
- Art. 15 Disposizioni transitorie e di coordinamento per gli appalti di lavori
- Art. 16 Abrogazioni

Allegati:

Tabella 1: Periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 32 del 2019 (sino al 18 aprile 2019 compreso) e periodo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 55 del 2019 (dal 18 giugno 2019 in poi) - Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori;

Tabella 2: Periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 32 del 2019 (sino al 18 aprile 2019 compreso) e periodo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 55 del 2019 (dal 18 giugno 2019 in poi) - Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni;

Tabella 3: Periodo ricompreso tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 32 del 2019 e l'entrata in vigore della legge di conversione n. 55 del 2019 (dal 19 aprile 2019 al 17 giugno 2019) - Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori;

Tabella 4: Periodo ricompreso tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 32 del 2019 e l'entrata in vigore della legge di conversione n. 55 del 2019 (dal 19 aprile 2019 al 17 giugno 2019) - Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2

Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica, nei casi in cui la Regione o uno degli istituti e delle agenzie regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera b), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) svolga il ruolo di stazione appaltante, al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorarne l'efficienza e l'efficacia con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della stazione appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dagli enti di cui al comma 1 nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni o delle attività elencate all'articolo 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) formalmente individuati. Per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente o tecnicamente o amministrativamente, anche in veste di ufficiale rogante, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Art. 3

Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni o attività:

- a) programmazione della spesa;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaborazione tecnica o amministrativa.

Art. 4

Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione con atto del dirigente responsabile del servizio preposto alla realizzazione delle attività. Ogni eventuale variazione dei nominativi prescelti per le specifiche attività dovrà essere oggetto di apposito atto motivato, comunicato agli interessati.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni o le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Art. 5

Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio presso la Regione o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale in servizio presso la Regione o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime e previa formalizzazione dell'affidamento dell'incarico da parte delle medesime, sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione, alla Regione quale ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale. Il pagamento è effettuato dal servizio regionale preposto alla gestione del trattamento economico, tramite la procedura del cedolino stipendi, previo scorporo degli oneri riflessi a carico della Regione, e dell'IRAP, solo a seguito di effettivo introito, sul pertinente capitolo di entrata del bilancio regionale, delle risorse versate dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Regione o degli istituti e delle agenzie regionali di cui di cui all'articolo 2, comma 1, dal personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi 2 e 3, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Quando la Regione o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, si avvalgono delle attività dell'Agenzia regionale Intercent-ER, di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 113, comma 5, del Codice, destinano una percentuale del fondo, ove costituito, nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza dell'Agenzia stessa.

6. L'erogazione degli incentivi ai dipendenti regionali in servizio presso l'Agenzia regionale Intercent-ER avviene in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 11 del 2004.

Art. 6
Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato o produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti perché eccedenti il predetto importo percentuale costituiscono economie di bilancio.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Regione o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il servizio preposto alla realizzazione delle attività fornisce le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Art. 7
Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione e gli istituti e le agenzie regionali di cui alla medesima disposizione:

a) promuovono l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche;

b) garantiscono la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 8

Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Regione e degli istituti e delle agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, che potranno farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 9

Determinazione delle risorse

1. Nella determinazione delle risorse costituenti il fondo di cui all'articolo 1 confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni e le attività di cui all'articolo 3, nella misura stabilita al comma 3 del presente articolo. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori, servizi o forniture o atto equivalente verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2 per cento modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4, del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80 per cento, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20 per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

1) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

2) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché dell'IRAP.

5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle A e B:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori (applicazione a scaglioni)	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.548.000,00	1,8%
oltre euro 5.548.000,00 e fino a euro 10.000.000,00	1,6%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,4%
oltre euro 25.000.000,00	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture (applicazione a scaglioni)	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00: – fino a euro 500.000,00 – oltre euro 500.000,00	2% 1,5%

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3 del 2016, paragrafo 10.2 ovvero delle disposizioni attuative dell'articolo 31, comma 5, del Codice.

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

9. Il fondo di cui all'articolo 19, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 11 del 2004, per le attività di centrale acquisti svolte dall'Agenzia di cui all'articolo 5, comma 5, in favore degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale, è calcolato, in coerenza con i regolamenti adottati da questi ultimi ed in considerazione dell'elevato importo delle procedure centralizzate per l'acquisizione di beni e servizi, nella misura ottenuta applicando le percentuali indicate nella tabella che segue (tabella C) all'importo a base di gara, per le procedure pubblicate dalla citata Agenzia ad uso esclusivo degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale, nonché alla quota dell'importo a base di gara prevista per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, determinata in base ai fabbisogni rilevati, per le procedure pubblicate dalla citata Agenzia ad uso di tutte le amministrazioni del territorio regionale.

Classi di importo a base di gara (applicazione a scaglioni)	Percentuale fondo
Fino a euro 40.000,00	2%
Oltre euro 40.000,00 fino a euro 221.000,00 (soglia comunitaria)	1,5%
Oltre euro 221.000,00 (soglia comunitaria) fino a euro 500.000,00	1%
Oltre euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000,00	0,80%
Oltre euro 1.500.000,00 fino a euro 5.000.000,00	0,60%
Oltre euro 5.000.000,00 fino a euro 50.000.000,00	0,40%
Oltre euro 50.000.000,00	0,10%

Art. 10

Criteria di ripartizione delle risorse

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- c) complessità delle opere, servizi o forniture derivante anche dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle allegare tabelle 1, 2, 3 e 4. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Art. 11

Erogazione delle somme

1. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento, da parte del dirigente responsabile del servizio preposto alla realizzazione delle funzioni o attività di cui all'articolo 3, comma 1, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 3 e 4.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Per le procedure relative ai lavori, le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10 per cento della quota spettante per i primi trenta giorni di ritardo, del 20 per cento dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, del 40 per cento dopo il sessantunesimo giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del Codice. Per le procedure relative a servizi e forniture, le riduzioni tengono conto della rilevanza che il ritardo ha avuto sull'utilità del bene o servizio.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, in conseguenza dell'accertamento, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 9, comma 3, lettera b).

Art. 12

Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Regione in servizio presso di essa o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, o dai dipendenti di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo

di cui all'articolo 9 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 9, comma 3, lettera b).

Art. 13

Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il dirigente responsabile di cui all'articolo 11, comma 1, stabilisce, su proposta del responsabile del procedimento, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente di cui al comma 1, qualora non rivesta esso stesso tale ruolo, l'adozione del relativo atto nei termini stabiliti dai commi 3, 4, 5 e 6.

3. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

a) il dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;

b) il dirigente competente assume la determinazione di liquidazione degli incentivi. Ove questi ultimi riguardino servizi o forniture acquisiti dall'Agenzia di cui all'articolo 5, comma 5, per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, la relativa liquidazione è disposta con determinazione del direttore generale della Regione competente in materia di sanità, riversando all'entrata del bilancio regionale le risorse di cui all'articolo 19, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 11 del 2004, previa quantificazione delle somme spettanti ai singoli beneficiari tramite determinazione del direttore della predetta Agenzia, assunta a seguito della stipulazione del contratto.

4. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

a) il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro, servizio o fornitura, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;

b) il dirigente competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività, sulla base della documentazione di cui alla lettera a);

c) il dirigente competente assume la determinazione di liquidazione.

5. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito e accertato.

6. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- a) il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione o della verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
- b) il dirigente competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui alla lettera a);
- c) il dirigente competente assume la determinazione di liquidazione.

7. La determinazione dirigenziale di quantificazione e liquidazione degli incentivi di cui al comma 2 contiene l'attestazione:

- a) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- b) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio o fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
- c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

8. La determinazione dirigenziale di cui al comma 7 è successivamente trasmessa dal dirigente competente al servizio regionale preposto alla gestione del trattamento economico, affinché il medesimo provveda all'erogazione degli incentivi sulla base delle indicazioni in essa contenute.

Art. 14 Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o

trasmessi dopo il 1° gennaio 2019, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

4. Per gli interventi relativi a servizi e forniture destinati ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 11 del 2004, la Giunta regionale istituisce apposito capitolo di uscita in cui accantona per ciascun esercizio finanziario risorse derivanti dal fondo sanitario regionale che verranno utilizzate in sede di consuntivo tenuto conto delle adesioni degli enti e aziende medesimi alle procedure aggiudicate dall'Agenzia di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 15

Disposizioni transitorie e di coordinamento per gli appalti di lavori

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014 restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al regolamento regionale 31 luglio 2006, n. 5 (Regolamento in materia di incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione svolta da personale regionale).

2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui al regolamento regionale 30 dicembre 2016, n. 2 (Regolamento in materia di incentivi per le attività svolte da personale regionale in vigore dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel periodo dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016).

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Art. 16

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con il regolamento regionale n. 2 del 2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15.

Allegato Tabella 1

1. PERIODO ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 32/2019 (sino al 18/04/2019 compreso) E PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 55/2019 (dal 18/06/2019 in poi)					
Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori					
FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5,5%	Fase verifica 8%	Fase affidamento 13%	Fase esecuzione 73,5%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	1,5%				1,5%
Responsabile del procedimento		0,5%	1,5%	da 1% a 4%	da 3% a 6%
Verificatore della progettazione		2%			2%
Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				41%	41%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				21%	21%
Collaboratori tecnici	3%	4,5%	2%	da 8,5% a 7%	da 18% a 16,5%
Collaboratori amministrativi (compreso l'Ufficiale rogante)	1%	1%	9,5%	da 2% a 0,5%	da 13,5% a 12%

Progr. n. 227

Allegato Tabella 2

2. PERIODO ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 32/2019 (sino al 18/04/2019 compreso) E PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 55/2019 (dal 18/06/2019 in poi)				
Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni				
FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione e predisposizione della documentazione di gara 9%	Fase affidamento 25%	Fase esecuzione 66%	Tot. per fasi 100%
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	da 8% a 15%	da 18% a 25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità /Certificatore regolare esecuzione			1%	1%
Collaboratori tecnici	1%	5%	da 11,5% a 8%	da 17,5% a 14%
Collaboratori amministrativi	5%	10%	da 15,5% a 12%	da 30,5% a 27%

3. PERIODO RICOMPRESO TRA L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 32/2019 E L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 55/2019 (dal 19/04/2019 al 17/06/2019)					
Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori					
FUNZIONE AFFIDATA	Fase progettazione 5%	Fase verifica preventiva della progettazione 7%	Fase di competenza RUP in sede di affidamento 14%	Fase esecuzione 74%	Totale 100%
Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	1,5%				1,5%
Responsabile del procedimento		0,5%	3,5%	2%	6%
Verificatore della progettazione		1,5%			1,5%
Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				41%	41%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				21%	21%

Progr. n. 227

Collaboratori tecnici	3%	4,5%	0,5%	9%	17%
Collaboratori amministrativi (compreso l'Ufficiale rogante)	0,5%	0,5	10%	1%	12%

4. PERIODO RICOMPRESO TRA L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 32/2019 E L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 55/2019 (dal 19/04/2019 al 17/06/2019)				
Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni				
FUNZIONE AFFIDATA	Fase progettazione dell'acquisizione di beni e servizi 9%	Fase di competenza RUP in sede di affidamento 25%	Fase esecuzione 66%	Tot. per fasi 100%
Responsabile della progettazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			1%	1%
Collaboratori tecnici	1%	5%	8%	14%
Collaboratori amministrativi	5%	10%	12%	27%

LA PRESIDENTE

f.to *Ottavia Soncini*

I SEGRETARI

f.to *Matteo Rancan - Yuri Torri*

29 ottobre 2019

È copia conforme all'originale.

Firmato digitalmente la
Responsabile del Servizio
Anna Voltan

